



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°149 del 18/12/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 novembre 2020, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

6) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ACCADEMIA SPORTING ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.119 LND DEL 28/10/2020

(Gara: PALOCCO – ACCADEMIA SPORTING ROMA del 10/10/2020 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.133 del 26/11/2020

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo con cui era stata dichiarata rinunciataria alla disputa della gara, infliggendo la punizione della perdita della gara per 0-3 a tavolino, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 200,00.

A riguardo, la reclamante sostiene di non aver partecipato alla gara perché un suo tesserato risultava compagno di scuola di un contagiato da Covid-19 e, pertanto, avendo egli partecipato agli allenamenti infrasettimanali, aveva ritenuto di utilizzare detta condotta prudentiale. Il tesserato, poi, sarebbe risultato negativo al tampone effettuato.

La condotta tenuta dalla reclamante si discosta dal protocollo allora vigente e anche dalle linee guida nazionali che prevedevano l'isolamento fiduciario solo di chi fosse un contatto diretto di persona positiva al virus Sars-Cov2.

La gara, quindi, poteva e doveva essere disputata.

La decisione del Giudice di prime cure appare corretta e deve essere confermato il provvedimento impugnato.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli